

“Trasferibilità del credito risarcitorio” - Sentenza Tribunale di Roma, Sez. XII, 8 marzo 2010, n. 7412

Nella recentissima Sentenza in epigrafe, emessa in data 8 marzo 2010, il Tribunale di Roma ha affrontato la tematica della cedibilità di un credito risarcitorio derivante da fatto illecito facendo proprio un orientamento già assunto sul punto dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 21192/2004 e più recentemente con l'ordinanza n. 11095/09, anche in punto di legittimazione attiva, oltrech  dal Tribunale di Milano, adito anch'esso quale Giudice di secondo grado, con Sentenza n. 69/08.

La Sentenza   inedita e pare di particolare interesse in quanto tratta una tematica molto diffusa nella pratica commerciale quale il diritto di colui che vanta un credito risarcitorio, di natura aquiliana e non, di cederlo liberamente a terzi monetizzandolo e consentendogli di non sostenere direttamente alcun esborso di denaro.

La problematica assume maggior rilievo nell'ambito della responsabilit  civile ed in particolar modo in quella dei sinistri stradali ove tale interesse   oltremodo osteggiato dai gruppi assicurativi che frappongono rilevanti resistenze sostenendo l'indeterminatezza del credito e come tale la sua indisponibilit  in quanto non oggetto di preventivo accertamento giudiziale.

Se si parte dal presupposto, si crede incontestato, che tutte le sentenze in materia risarcitoria non siano pronunciamenti di natura costitutiva bens  di mero accertamento, sar  pi  agevole comprendere il ragionamento operato dalla Corte di merito, gi  avallato dal pronunciamento della Corte di legittimit , secondo il quale l'indeterminatezza del credito non pu  in alcun modo inficiare la libera disponibilit  dello stesso in capo all'avente diritto.

La questione sottoposta al vaglio del Tribunale, nella qualit  di Giudice di appello, concerneva il riconoscimento del diritto al risarcimento di una delle voci di danno derivanti da sinistro stradale (il costo del noleggio di una vettura sostitutiva nel periodo di tempo necessario per riparare il mezzo danneggiato dal sinistro).

Nella fattispecie il danneggiato, mediante sottoscrizione di scrittura privata, ha ceduto il credito inerente il costo del noleggio della autovettura (c.d. danno emergente) ad una societ  che svolge attivit  di noleggio di veicoli sostitutivi durante il periodo necessario ad eseguire le riparazioni; la societ  cessionaria, divenuta esclusivo titolare del diritto di credito ceduto, ha richiesto pertanto direttamente alla compagnia di assicurazione il risarcimento.

A fronte della richiesta di risarcimento, la compagnia eccepiva l'inceditibilit  del credito assumendo trattarsi di un diritto di credito futuro, non ancora maturato e meramente sperato.

Il Giudice di Pace di Roma, investito della questione in primo grado, in accoglimento delle difese dell'assicurazione, negava la risarcibilit  del danno, assumendo appunto che la cessione avesse ad oggetto non un diritto esistente bens  una *“mera aspettativa del cedente di vedere riconosciuto in futuro un diritto di credito al risarcimento dei danni da fatto illecito”*.

Tale conclusione, ove avallata, avrebbe limitato, ingiustificatamente, l'esercizio del diritto di credito ceduto in spregio al principio della libera circolazione dei crediti e della normativa civilistica che disciplina l'istituto.

Sul punto   opportuno rilevare che la cessione dei crediti, ammessa in linea di principio dalla

legge (Art.1260 c.c.), è esclusa nelle sole ipotesi tassativamente previste e disciplinate dalla legislazione medesima (credito di natura strettamente personale, credito alimentare, credito per lo stipendio degli impiegati dello stato, credito per assegni familiari, credito verso la P.A. derivante da contratti di durata e da appalti pubblici).

Costituisce quindi principio generale del nostro ordinamento che qualunque credito possa formare oggetto di cessione e che la natura legale o convenzionale della fonte da cui esso derivi non incida sulla cedibilità. Con specifico riguardo ai crediti, l'esigenza della circolazione intende favorire un'anticipata utilizzazione del diritto alla prestazione: il titolare di un credito, cioè, può decidere di ritenere soddisfatto il proprio interesse o mediante l'adempimento del soggetto obbligato, o, anticipatamente, mediante l'istituto della cessione del diritto (Art.1260 c.c.).

In osservanza di detti principi generali, riformando integralmente la Sentenza emessa dal Giudice di Pace, il Tribunale di Roma pur premettendo che è sempre cedibile anche un credito futuro ove questo sia determinato *“da un fatto generatore di illecito esattamente individuato”*, ha altresì riconosciuto, conformandosi all'orientamento della Suprema Corte, che il diritto ceduto nel caso di specie (ossia il diritto a vedere risarcito il costo del noleggio) è un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità civile (tant'è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale).

Il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo non può quindi essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile.

Avv. Uberto Miserendino

* * *

Tribunale di Roma .Sezione dodicesima .sentenza 8 marzo 2010 n.7412

- Giudice Cartoni

Fatto

Con citazione ritualmente notificata la “xxxxxxx.” conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Roma la “Aurora Assicurazioni S.p.a.” e F. C. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale.

In tale atto parte attrice esprimeva che il veicolo di proprietà di F. C. trasportava il mezzo di proprietà di Vaccaro Cristiano, che quest'ultimo doveva fare ricorso ad una vettura sostitutiva per l'importo di euro 288,00 e che tale credito era ceduto in data 27.10.2005 alla “xxxxxxx.”.

Si costituiva la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, eccependo l'improcedibilità della domanda ed il difetto di legittimazione attiva, mentre F. C. restava contumace.

Con sentenza n. 14791/07 del 22.1/18.4.2007 il Giudice di Pace rigettava la domanda dell'attore ravvisando il difetto di legittimazione attiva.

La "xxxxxxx." proponeva il presente appello avverso tale sentenza, eccependo la violazione del contraddittorio e dei principi regolatori della materia, la erronea declaratoria del difetto di legittimazione attiva e la perfetta cedibilità di un credito futuro, mentre anche nel giudizio di appello F. C. non si costituiva.

All'udienza del 7.7.2009 l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna in solido al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, l'assicurazione concludeva per il rigetto dell'appello ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

Diritto

L'appello merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente. Il giudice delle prime cure ha escluso che il risarcimento del danno provocato da un incidente stradale possa essere oggetto di cessione prima che venga liquidato, trattandosi, sostanzialmente, di una cessione di un credito futuro, concludendo, dunque, per il difetto di legittimazione attiva della "xxxxxxx.", cessionario del credito.

Questo Tribunale ritiene, invece, che in applicazione dei principi sull'oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c, deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 5.6.1978 n. 2798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito "ex delicto" non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art, 1266 c.c, e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21192).

Sussiste, dunque, la legittimazione della "xxxxxxx." a chiedere il risarcimento. In punto di "an" la responsabilità del veicolo di proprietà di C. F., il quale ha tamponato il veicolo che precedeva, non è contestata.

Per il "quantum" occorre osservare che il credito ceduto ed oggetto della presente domanda di risarcimento riguarda il c.d. danno da "fermo tecnico".

Tale pregiudizio è dimostrato dal ricorso alla vettura sostitutiva di cui alle due fatture, in atti, di euro 12,00 e di euro 276,00, per un importo complessivo di euro 288,00.

Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

In particolare, poiché la stessa è liquidata con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dall'8.10.2005, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:

a) accoglie l'appello; b) riforma integralmente la sentenza n. 14791/07 del 22.1/18.4.2007 del Giudice di Pace di Roma; e) condanna la "Aurora Assicurazioni S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, e F. C. al pagamento in solido in favore della "XXXXXXXXXX", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 288,00, oltre interessi legali e rivalutazione dall'8.10.2005, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 288,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza d) condanna la "Aurora Assicurazioni S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, e F. C. al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 600,00 per diritti ed euro 450,00 per onorari, oltre spese generali, iva, epa e spese successive; e) condanna la "Aurora Assicurazioni S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, e F. C., al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 1.100,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive.